



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Attuazione dell'art. 120 TUB sull'anatocismo bancario

Approvato al Senato il Disegno di Legge sul caporalato

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Sequestro parametrato al profitto conseguito dal soggetto che emette fatture false

Amministratore senza delega colpevole solo se consapevole

Obbligo di riconsegna del bene in capo alla società di leasing

Differenti responsabilità in materia di sicurezza del lavoro per i preposti e per il delegato

L'estinzione della società determina la cessazione della materia del contendere

Escluso l'autoriciclaggio in caso di deposito su carta prepagata di una somma ottenuta illecitamente

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Esercizio dell'azione di responsabilità nelle S.r.l.

Responsabilità solidale dei soci con gli amministratori che cagionano danni alla società o ai terzi

Attuazione dell'art. 120 TUB sull'anatocismo bancario

Delibera CICR del 3 agosto 2016, n. 343

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nella funzione di Presidente del CICR, con Delibera n. 343 del 3 agosto u.s., ha dato attuazione all'art. 120, comma 2 del Testo Unico in materia bancaria e creditizia (TUB), come da ultimo riformato dall'art. 17 – *bis* del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016, n. 49. Nel dare attuazione alle disposizioni di legge, la Delibera di cui sopra prevede che: *(i)* nelle operazioni di raccolta del risparmio ed esercizio del credito, gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, ad eccezione degli interessi di mora e che l'imputazione dei pagamenti agli interessi è in generale regolata ai sensi dell'art. 1194 c.c., *(ii)* nei rapporti di conto corrente, gli intermediari devono assicurare alla clientela la stessa periodicità – comunque non inferiore ad un anno – nel conteggio degli interessi creditori e debitori che dovranno essere conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno, *(iii)* nelle operazioni di apertura di credito in conto corrente, gli interessi debitori maturati devono essere conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, divenendo esigibili dal 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati (prima che gli interessi maturati diventino esigibili, al cliente deve essere assicurato un periodo pari ad almeno 30 giorni da quando egli abbia avuto effettiva conoscenza dell'ammontare degli interessi stessi al fine di consentirgli di pagare il debito da interessi senza risultare inadempiente); *(iv)* i contratti relativi alle operazioni sopra elencate devono essere adeguati con l'introduzione di clausole conformi all'art. 120, comma 2 del TUB. La Delibera di cui sopra si applica, *(i)* a qualsiasi operazione di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti, disciplinata dal titolo VI del TUB, compresi i finanziamenti a valere su carte di credito e *(ii)* a qualsiasi soggetto che ha in essere il rapporto contrattuale con un intermediario ovvero banche, intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB e gli altri soggetti abilitati ad erogare a titolo professionale finanziamenti ai quali si applica il titolo VI del TUB. Il termine ultimo entro il quale le banche e gli altri intermediari finanziari dovranno dare seguito alla delibera è il 1° ottobre 2016.

[torna su](#)

Approvato al Senato il Disegno di Legge sul caporalato

Disegno di Legge n. 2217

È stato approvato dal Senato lo scorso 1° agosto il Disegno di Legge n. 2217 recante *“Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura”*. In particolare, il documento in oggetto contiene diverse disposizioni volte ad introdurre all'interno del nostro ordinamento norme finalizzate al contrasto del fenomeno in parola. Tra le novità di maggior rilievo, si segnala la modifica dell'art. 25-*quinqies* del D.lgs. 231/2001 (*Delitti contro la personalità individuale*), il quale attualmente ricomprende anche il reato previsto e punito dall'art. 603-*bis* cod. pen. (*intermediazione illecita e sfruttamento del lavoratore*) nella sua nuova formulazione frutto dell'approvazione di un emendamento approvato proprio nel corso dei lavori del Senato. Conseguentemente, all'ente nei cui confronti venisse accertata una responsabilità 231 ai sensi del suddetto articolo 25-*quinqies*, potrebbe applicarsi una sanzione amministrativa da quattrocento a mille quote oltre che una sanzione interdittiva non inferiore ad un anno.

[torna su](#)

Sequestro parametrato al profitto conseguito dal soggetto che emette fatture false

Corte di Cassazione – Sezione Terza Penale – Sentenza del 24 agosto 2016 n. 35459

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'entità del sequestro preventivo nei confronti del soggetto che ha emesso fatture false deve essere commisurata al profitto conseguito da quest'ultimo e non all'evasione realizzata dagli utilizzatori delle fatture. Nella specie, l'esclusione del concorso fra il reato di cui all'art. 8 del D. Lgs. 74/2000 (*Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*) e quello previsto dall'art. 2 del medesimo Decreto (*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*), espressamente statuita dall'art. 9 della normativa predetta, rende inapplicabile il principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente. La Corte di Cassazione ha pertanto enunciato il seguente principio di diritto: *“in materia di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime, poiché il regime derogatorio previsto dal D. Lgs. n. 74 del 2000, art. 9, - escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale – impedisce l'applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo”*.

[torna su](#)

Amministratore senza delega colpevole solo se consapevole

Corte di Cassazione – Sezione Quinta Penale – Sentenza del 23 agosto 2016 n. 35344

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini della configurabilità del concorso nel reato di bancarotta fraudolenta da parte dell'amministratore privo di delega per omesso impedimento, è necessaria la prova della sua concreta conoscenza del fatto pregiudizievole per la società o, quanto meno, di segnali di allarme inequivocabili, dai quali è desumibile l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento illecito, nonché della volontaria omissione di attivarsi per scongiurarlo. In tale contesto, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, è compito del giudice di merito dare specifico conto della sussistenza dei suddetti segnali di allarme, della conoscenza o conoscibilità da parte dell'amministratore e, quindi, dell'accettazione da parte di questi del rischio di verifica dell'evento illecito, nonché della volontaria omissione di attivarsi per scongiurarlo.

[torna su](#)

Obbligo di riconsegna del bene in capo alla società di leasing

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 2 agosto 2016 n. 16038

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'acquirente (società di leasing) di un bene, destinato all'utilizzazione di un terzo (locatario) in forza di un contratto di leasing, che abbia stipulato con il venditore un patto di riacquisto in caso di inadempimento contrattuale da parte del terzo fruitore, una volta che si sia verificata la predetta condizione è obbligato, ai fini dell'attuazione della clausola di riacquisto da parte del venditore, all'effettiva consegna a quest'ultimo della cosa e non può liberarsi dell'obbligazione con il mero trasferimento della disponibilità giuridica della cosa stessa. Infatti, precisa la Suprema Corte, nel caso di clausola di riacquisto, la società di leasing è obbligata nei confronti del venditore in forza dell'art. 1476 cod. civ., il quale stabilisce che tra gli obblighi della società di leasing (che è tenuta a rivendere il bene), rientra quello di consegnare la cosa al compratore.

[torna su](#)

Differenti responsabilità in materia di sicurezza del lavoro per i preposti e per il delegato

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 1° agosto 2016 n. 33630

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha fornito alcune precisazioni sulla differenza tra delegato e preposto nell'ambito della responsabilità per infortuni sul lavoro. In particolare, ha ribadito la Suprema Corte, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti al delegato, il quale subentra nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza. Inoltre, la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro, sebbene tale controllo non possa avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato. Pertanto, l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato, al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo. Allo stesso modo sussistono diversi tipi di responsabilità tra i diversi soggetti deputati alla gestione del rischio in materia di sicurezza del lavoro: è infatti generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa; a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo.

[torna su](#)

L'estinzione della società determina la cessazione della materia del contendere

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 29 luglio 2016 n. 15782

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha stabilito che se in pendenza di un giudizio intrapreso da una società, quest'ultima si estingue in conseguenza della sua cancellazione dal registro delle imprese, il contenzioso non viene trasferito in capo ai soci della società estinta. Infatti, ad avviso della Suprema Corte, dal fenomeno di tipo successorio, derivante dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, esulano tutti i diritti ancora incerti o illiquidi, che necessitano di un accertamento giudiziale. Pertanto, l'estinzione della società attrice in pendenza di un giudizio, consente di ritenere che la società stessa abbia implicitamente rinunciato ai propri diritti con conseguente cessazione della materia del contendere.

[torna su](#)

Escluso l'autoriciclaggio in caso di deposito su carta prepagata di un somma ottenuta illecitamente

Corte di Cassazione – Sezione II Penale – Sentenza del 28 luglio 2016 n. 33074

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha stabilito che non integra il reato di autoriciclaggio il deposito su carta prepagata di una somma di denaro ottenuta tramite furto ed effettuato dallo stesso autore del reato. In particolare, ad avviso della Suprema Corte, nel caso di specie non è configurabile il delitto di cui all'art. 648 – *ter* 1, comma 1, cod. pen. in quanto: (i) non costituisce né attività economica, né attività finanziaria, il mero deposito di una somma di denaro su una carta prepagata poiché è "economica" soltanto quell'attività finalizzata alla produzione di beni ovvero alla fornitura di servizi mentre è "finanziaria" ogni attività rientrante nella gestione del risparmio e nella individuazione degli strumenti per la realizzazione di tale scopo; (ii) la norma sull'autoriciclaggio punisce soltanto quelle attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni o altre utilità commesse dallo stesso autore del delitto presupposto che abbiano però la caratteristica specifica di essere idonee ad "ostacolare concretamente

l'identificazione della loro provenienza delittuosa", ipotesi questa non ravvisabile nel versamento di una somma in una carta prepagata intestata all'autore del fatto illecito. La Corte di Cassazione ha infine rilevato che il Legislatore, con l'introduzione del reato di autoriciclaggio, ha limitato la rilevanza penale delle condotte ai soli casi di sostituzione che avvengano attraverso la re-immissione nel circuito economico-finanziario del denaro di provenienza illecita finalizzate ad ottenere un concreto effetto dissimulatorio che costituisce quel *quid pluris* che differenzia la semplice condotta di godimento personale (non punibile) da quella di nascondimento del profitto illecito (punibile).

[torna su](#)

Esercizio dell'azione di responsabilità nelle S.r.l.

Tribunale di Trento – Sentenza del 10 giugno 2016

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Trento ha affermato che la disciplina prevista per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nell'ambito delle S.p.A. trova applicazione anche nei confronti delle S.r.l.. In particolare, il Tribunale evidenzia che, nonostante la mancanza di una specifica indicazione normativa, l'azione di responsabilità nelle S.r.l. debba essere riconosciuta oltre che ai singoli soci (art. 2476, terzo comma cod. civ.) anche all'assemblea. Inoltre, tenuto conto che ai sensi dell'art. 2477 quarto comma cod. civ., in caso di nomina di un organo di controllo nella S.r.l., trovano applicazione le disposizioni sul collegio sindacale previste per le S.p.A., è applicabile anche l'art. 2393 cod. civ., comma 4 cod. civ., in forza del quale l'azione di responsabilità può essere promossa anche a seguito di deliberazione del collegio sindacale. Infine, nel caso in cui la S.r.l. si trovi in sede di liquidazione o di concordato preventivo, la legittimazione ad agire può essere riconosciuta anche in capo al liquidatore giudiziale, ma non anche al commissario giudiziale. Infatti, ad avviso del Tribunale di Trento, l'azione di responsabilità non è un'attività compatibile con le funzioni di mera vigilanza affidate al commissario giudiziale.

[torna su](#)

Responsabilità solidale dei soci con gli amministratori che cagionano danni alla società o ai terzi

Tribunale di Roma – Sentenza del 1° giugno 2016

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Roma ha affermato che sono responsabili solidalmente con gli amministratori i soci delle S.r.l. che hanno deciso o autorizzato atti dannosi per la società o i terzi. Nella specie, il Tribunale di Roma ha stabilito che – in contrasto con la tesi restrittiva secondo cui contano solo le azioni compiute dal socio nell'ambito dei poteri previsti dalla legge o dall'atto costitutivo – la responsabilità solidale tra soci ed amministratori di S.r.l. può scaturire da qualunque impulso dato dal socio all'attività di gestione, anche al di fuori di formali procedimenti di decisione e/o di autorizzazione. Il Tribunale di Roma ha pertanto ritenuto preferibile aderire a tale ultimo orientamento che mira ad evitare l'elusione delle responsabilità dei soggetti che di fatto gestiscono la società o che, comunque, ne influenzano l'amministrazione.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi
dott.ssa Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it